

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 55 DEL 30-09-14

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	P	MORGANTI LORENZA	P
PERFETTI FABIO	P	GRANCI NICOLETTA	P
BRICCA EUCHERIO	P	ROSSI GIACOMO	P
PISCIOLINI GIORGIO	P	BAGIACCHI GABRIO	P
CARDELLINI MASSIMO	P	MARTINELLI GIACOMO	P
PERFETTI ANDREA	P		

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[0] Presenti n.[11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. BALDUCCI VERONICA
Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PERFETTI FABIO
BRICCA EUCHERIO
MARTINELLI GIACOMO

Illustra l'argomento il Sindaco - Presidente il quale precisa che per la TARI sussiste l'obbligo di copertura di tutti i costi del servizio attraverso le tariffe degli utenti da determinare sulla base di un apposito piano finanziario.

Spalmando l'aumento del costo del servizio per l'anno 2014 - pari a circa il 6% e già deciso durante l'anno precedente, - si è potuto ottenere una riduzione della TARI per le imprese ed una competenza per le utenze domestiche.

Ciò è stato possibile perché quest'anno non si applica l'importo di 0,30/mq di competenza dello stato.

Interviene il Consigliere di minoranza Rossi Giacomo il quale, premessa la sua contrarietà al provvedimento, passa a segnalare le varie disfunzioni di Marche Multiservizi SpA che gestisce il servizio: l'aumento dei costi e ingiustificato, il servizio di pulizia non è soddisfacente, i raccoglitori non vengono puliti, vengono raccolti nei bidoni del generale le varie raccolte differenziate. Abbiamo già sollecitato delle rimostranze e lo ribadiremo in ogni consiglio.

Il Sindaco - Presidente sottolinea che, con la partecipazione in Marche Multiservizi S.p.A. 0,083 il Comune di Apecchio non ha la forza di eleggere un rappresentante e non abbiamo potuto fare altro. Al di là di questo il problema è comunque assolutamente importante; abbiamo già avuto degli incontri con Marche Multiservizi e tra l'altro, dopo molto tempo, Marche Multiservizi ha effettuato il lavaggio dei cassonetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI** è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta**; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015**, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. **Per il solo anno 2014**, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, **il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014**; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, **esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014**, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014**, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle

regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 03.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con il seguente risultato della votazione resa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 11; Contrari n. 3 (i Consiglieri Rossi Giacomo, Bagiacchi Gabrio e Martinelli Giacomo); Voti Favorevoli n. 8

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine, con successiva votazione resa in forma palese per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile.
li 30.09.2014

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
f.to (Sabrina Marini)

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BALDUCCI VERONICA

IL PRESIDENTE
f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 11-10-14 la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BALDUCCI VERONICA

La presente deliberazione é divenuta esecutiva dal 22-10-14, undicesimo giorno successivo alla pubblicazione, non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Dalla Residenza municipale, li 11-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BALDUCCI VERONICA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 11-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDUCCI VERONICA





naturambiente s.r.l.

Elaborazione del Piano Tecnico Finanziario
ai fini della determinazione della TARI
(tassa sui rifiuti)
per l'anno 2014

Comune di Apecchio

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e

D.P.R. 158/99

Pesaro, settembre 2014

INDICE

1.	PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
2.	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARI	3
3.	PIANO FINANZIARIO	3
4.	DETERMINAZIONE DELLA TARI	6
5.	PERCORSO METODOLOGICO.....	8
6.	PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI	14
7.	CONFRONTO PTF ANNO 2014-2013	16

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con l'introduzione della TARI, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147, sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani istituiti in precedenza.

Il gestore del servizio emette al Comune la fattura (con IVA di legge) e il tributo deve coprire il costo del servizio e quindi anche il costo relativo all'IVA.

L'addizionale provinciale nella misura del 5% è applicata sul tributo.

Restano invariati i principi di copertura integrale del costo del servizio e l'articolazione della TARI in quota fissa e quota variabile determinati con i criteri indicati dal DPR 158/99.

Gli strumenti e gli adempimenti necessari all'introduzione della TARI sono:

Adempimento	Competenza
Regolamento di approvazione della TARI	Definito dal Soggetto gestore / Comuni ed approvato dal Consiglio Comunale
Piano Finanziario	Predisposto dal Soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale
Determinazione della TARI secondo il metodo normalizzato	Soggetto gestore e competenti uffici del Comune

Il presente documento si prefigge di indicare le linee guida per l'elaborazione di simulazioni per l'applicazione della TARI sulla base di coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile, per le utenze (domestiche / non domestiche).

2. REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARI

Il regolamento reca i criteri e le condizioni per la determinazione e l'applicazione della TARI, nel rispetto delle norme previste dalla normativa nazionale.

In particolare riporta la definizione dei soggetti passivi di tale entrata e dell'obbligazione, i casi di esclusione dell'applicazione, le riduzioni, la determinazione delle classi di attività per le utenze non domestiche, nonché le modalità di accertamento e di riscossione.

3. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Scopo principale del piano finanziario è la corretta imputazione e classificazione dei costi delle attività oggetto del contratto di servizio, finalizzata alla determinazione della TARI.

Ciò anche in base agli obiettivi che si intendono conseguire nell'ambito dell'espletamento del servizio che è organizzato come segue:

Riepilogo servizi svolti	Destinazione e trattamento finale
Raccolta rifiuti differenziati mediante sistema di raccolta di prossimità, domiciliare	Avvio a recupero presso impianti e piattaforme CONAI (Cartfer Pesaro, Sider rottami Pesaro, Ecoglass Lonigo, impianto di compostaggio di Urbino)
Raccolta rifiuti indifferenziati mediante sistema di raccolta porta a porta, di prossimità e domiciliare Raccolta, Trasporto, Conferimento, Lavaggio contenitori per rifiuti	Avvio a smaltimento presso l'impianto di discarica di Cà Lucio
Centro di raccolta differenziata ubicato in via dell'Aiuola (c/o deposito comunale) ove le utenze domestiche e non domestiche possono conferire oltre venti tipologie di rifiuti urbani e assimilati (allegato 1)	Avvio a recupero presso impianti e piattaforme CONAI (Cartfer Pesaro, CRD Urbania, Sider rottami Pesaro, Cecconi Fermignano, Ecoglass Lonigo, impianto di compostaggio di Urbino)
Pulizia strade e piazze con particolare intensità di intervento nel Centro Storico, Lavaggio, Piano foglie, Parchi e giardini	Avvio a smaltimento presso l'impianto di discarica di Cà Lucio
Rimozione scarichi abusivi	Avvio a recupero/smaltimento in base ai rifiuti raccolti
Rimozione su richiesta di rifiuti pericolosi abbandonati	
Servizio di informazione svolto dagli ispettori ambientali	-

Tali aspetti sono riconducibili alle fasi del ciclo logistico del servizio (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Gli interventi mirano ad un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle strutture e ad un'efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane.

Si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini/utenti ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Segue il riepilogo delle raccolte relative all'anno 2013 (dati espressi in kg).

Rifiuto	CER	Apecchio
APP.ELETTRONICHE (np)	200136	1.323,0
APP.ELETTRONICHE (P)	200135	3.255,0
CARTA E CARTONE	200101	21.392,0
CARTONE (IMBALLAGGI)	150101	75.572,0
F.O.R.S.U.	200108	122.946,0
FERRO	200140	2.255,0
FRIGORIFERI	200123	1.844,0
IMBALLAGGI IN LEGNO	150103	10.420,0
IMBALLAGGI IN METALLO	150104	1.183,0
INDUMENTI USATI	200110	4.156,0
LEGNO	200138	41.707,0
OLI MINERALI	200126	-
OLI VEGETALI	200125	731,0
PILE E BATTERIE (P)	200133	128,0
PLASTICA	150102	57.536,0
PNEUMATICI	160103	2.418,0
RIFIUTI INGOMBRANTI (REC)	200307	-
SCARTI VEGETALI	200201	21.670,0
TONER	160216	-
TUBI FLUORSCENTI	200121	13,0
VETRO	150107	85.574,0
INERTI	170904	-
PILE ESAURITE	200134	-
MEDICINALI	200132	21,0
CONTENITORI T e/o F	150106	-
VERNICI / INCHIOSTRI	200127	-
RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	53.042,0
TOTALE		507.186,0

RD a recupero (con inerti)	A	454.123
INDIFFERENZIATO (R.I.)	B	570.822
INGOMBRANTI (R.U.Sep.)	C	53.042
RD a smaltimento (R.U.P.)	D	21
Rifiuti Totali raccolti (R.T.)	E=A+B+C+D	1.078.008
Rifiuto da Spazzamento	F	-
Rifiuti spiaggiati	G	-
%RD 2013	A / E	42,13%
%RD 2012		33,83%

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo e gli investimenti programmati è prevista dall'art. 8, comma 2.d del D.P.R. 158/99 e seguono l'articolazione delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono evidenziate nella tabella seguente.

PTF TARI 2014

Prospetto riassuntivo		
CG - Costi operativi di Gestione	€	155.244,17
CC - Costi comuni	€	102.773,80
CK - Costi d'uso del capitale	€	20.924,77
Recupero anno precedente	€	14.682,42
Minori entrate per riduzioni	€	28.368,86
Totale costi	€	321.994,02

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	38.534,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	85.013,99
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	21.608,21
Proventi Conai	-€	14.963,59
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	8.050,69
Recupero anno precedente	€	8.607,25
Riduzioni parte variabile	€	14.184,43
Totale	€	161.035,86

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	17.000,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	5.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	60.792,74
CCD - Costi Comuni Diversi	€	36.981,06
AC - Altri Costi	€	-
Recupero anno precedente	€	6.075,17
Riduzioni parte fissa	€	14.184,43
Totale parziale	€	140.033,40
CK - Costi d'uso del capitale	€	20.924,77
Totale	€	160.958,17

Il quadro di sintesi indica i costi che devono essere coperti e le entrate a copertura dei costi che si sostengono per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il documento, elaborato in base al contratto di servizio sottoscritto tra amministrazione comunale e gestore, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti.

4. DETERMINAZIONE DELLA TARI

La TARI deve coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, e soggette ad uso pubblico ed inoltre:

- deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;

- è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, e una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di gestione: essa è articolata per fasce di utenza e territoriali;
- è determinata dagli enti locali ed è applicata e riscossa dai soggetti gestori.

La TARI è determinata separatamente per le seguenti fasce di utenza:

- utenze domestiche;
- utenze non domestiche.

La TARI è articolata in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Costi fissi	Costi variabili
<ol style="list-style-type: none"> 1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) 2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale; 4. costi diversi (CCD) 5. altri costi (AC) 6. costi d'uso del capitale (CK) 	<ul style="list-style-type: none"> • costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT) • costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) • costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) • costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

La parte fissa della TARI dovrà coprire i seguenti costi:

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL);
- costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso (CARC);
- costi generale di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;
- costi comuni diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

La parte variabile della TARI dovrà invece coprire i seguenti costi:

- costi raccolta e trasporto RU (CRT);
- costi trattamento e smaltimento RU (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo (CTR).

5. PERCORSO METODOLOGICO

Il percorso metodologico per arrivare alla determinazione della TARI è il seguente:

- individuazione delle componenti di costo previste dal D.P.R. 158/99;
- approvazione del regolamento comunale TARI;
- determinazione delle incidenze delle utenze (domestiche e non domestiche) sui costi e sulla produzione di rifiuti basata sui dati dell'anno 2013;
- ipotesi di articolazione tariffaria tra utenze e categorie per l'anno 2014.

Dati generali superfici imponibili - Apecchio

Abitanti (n.)	1.969
Superficie (Km ²)	103,11
Densità (n. abitanti/Km ²)	19,10
Superficie complessiva tariffabile, suddivise come sotto indicato	199.100
superficie utenze domestiche (m ²)	160.127
superficie utenze non domestiche (m ²)	38.973
Numero utenze, suddivise come sotto riportato	1.421
numero utenze domestiche	1.214
numero utenze non domestiche	207

Produzione rifiuti anno 2013 tonnellate

Descrizione	tonn
Rifiuti urbani avviati a recupero	454,12
Rifiuti urbani avviati a smaltimento (Indifferenziato, ingombranti, rup)	623,88
Totale rifiuti come individuati dalla DGR Marche 09.02.2010 n. 217 (dato utilizzato per ripartizione ex DPR 158/99)	1.078,00

Produzione di rifiuti ripartita tra utenze domestiche e non domestiche utilizzando i coefficienti di produttività specifica per le diverse categorie di utenze non domestiche scelti negli intervalli previsti dal DPR 158/99.

Descrizione	Tonnellate	%
Rifiuti prodotti da utenze domestiche	688,79	63,90%
Rifiuti prodotti da utenze non domestiche	389,21	36,10%
Totale	1.078,00	100,00%

Il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 richiede di individuare:

- individuare la **distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche suddivise per categoria.**
- la **ripartizione delle superfici e del numero di utenze domestiche per numero di componenti del nucleo familiare;**

Sulla base delle suddivisioni già in essere le utenze sono state raggruppate nelle categorie indicate dal DPR 158/99. Per le utenze domestiche si è provveduto ad estrarre le superfici abbinata al numero di componenti ottenendo il seguente classamento:

Numero di componenti	Superfici (anno 2013) in mq	Numero di utenze attive
1	37.292	379
2	48.696	378
3	32.809	229
4	22.145	143
5	10.298	52
6 o più	8.887	33
TOTALE	160.127	1.214

Per i locali e le aree soggette a tariffazione adibiti ad abitazione di utenze domestiche tenute a disposizione, predisposte all'uso oppure dotate di arredamento, la tariffa è stata simulata con la riduzione prevista nel regolamento comunale; il numero di componenti è pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Per superfici inferiori o uguali a 70 m ²	1 componente
Per superfici comprese tra 70,1 e 120 m ²	2 componenti
Per superfici comprese tra 120,1 e 150 m ²	3 componenti
Per superfici comprese tra 150,1 e 200 m ²	4 componenti
Per superfici comprese tra 200,1 e 250 m ²	5 componenti
Per superfici superiori a 250,1	6 componenti

La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata di seguito:

Categoria prevista dal DPR 158/99	Tipologia attività	Superfici (mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	574
2	Cinematografi e teatri	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12.953
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	494
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	222
7	Alberghi con ristorante	2.472
8	Alberghi senza ristorante	5.460
9	Case di cura e riposo	834
10	Ospedali	0
11	Uffici, agenzie studi professionali	2.627
12	Banche ed istituti di credito	436
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	978
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	114
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	227
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.865
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	934
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.444
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.921
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.625

23	Mense, birrerie, amburgherie	0
24	Bar, caffè, pasticceria	1.155
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.155
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	65
28	Ipermercati di generi misti	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	0
30	Discoteche, night club	418
	TOTALE	38.973

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile effettuare elaborazioni per la determinazione della tariffa utilizzando le formule indicate dal DPR 158/99, come di seguito riportato.

TARI UTENZE DOMESTICHE

La TARI si compone di due parti: quota fissa e quota variabile.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka).

Quota fissa tariffa utenze domestiche	TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n)
---------------------------------------	------------------------------------

dove

TFd(n, S)	Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
n	Numero di componenti del nucleo familiare
S	Superficie dell'abitazione (m ²)
Quf	Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

Quf	$Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \times Ka(n)$
-----	---

dove

Ctuf	Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (TFn x % costi fissi utenze domestiche)
S _{tot} (n)	Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
Ka (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1 e 2 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg)

Quota variabile tariffa utenze domestiche	TVd(n) = Quv x Cu x Kb(n)
---	----------------------------------

dove

TVd	Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

Q _{uv}	$Q_{tot} / \sum_n N(n) \times K_b(n)$
-----------------	---------------------------------------

dove

Q _{tot}	Quantità totale di rifiuti
N(n)	Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
K _b (n)	Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati in tabella 2 .
C _u	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. (C _u = Tot costi variabili / Q _{tot})

TARI UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

Quota fissa tariffa utenze non domestiche	$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \times S_{ap} (ap) \times K_c(ap)$
---	--

dove

TFnd(ap, S _{ap})	Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S _{ap}
S _{ap}	Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
Q _{apf}	Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K _c)

Q _{apf}	$C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \times K_c(ap)$
------------------	---

dove

C _{tapf}	Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.
S _{tot} (ap)	Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.
K _c (ap)	Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

Quota variabile tariffa ut. non domestiche	$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \times S_{ap} (ap) \times K_d(ap)$
--	--

dove

TVnd(ap, S _{ap})	Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S _{ap}
C _u	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
S _{ap}	Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
K _d (ap)	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m ² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Per le utenze domestiche sono stati assunti valori del coefficiente K_b tali da rendere minima la differenza tra famiglie con diverso numero di componenti a parità di superficie occupata, come **evidenziato in grassetto** in tabella 2.

Per le utenze non domestiche i valori sono stati desunti dagli intervalli indicati nelle tabelle del DPR 158/99, relativamente ai comuni superiori a 5.000 abitanti. Inoltre, relativamente agli intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati scelti i coefficienti Kc e Kd minimi (MI), medi (ME) e massimi (MA) in base all'attività svolta, attribuendo alle utenze non domestiche i coefficienti già attribuiti in precedenza (tabella 3 e tabella 4).

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti Kb, Kc e Kd, nell'ambito degli intervalli indicati.

Tabella 1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato)			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e n. di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato)			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per n. di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Medio	Massimo
1	0,60	1,00	1,00
2	1,40	1,80	1,80
3	1,80	2,05	2,30
4	2,20	2,20	3,00
5	2,90	2,90	3,60
6 o più	3,40	3,40	4,10

Tabella 3						
Categoria prevista dal DPR 158/99	Kc (ap)			Kd (ap) in Kg/m ² annuo		
	Apecchio	Minimo	Massimo	Apecchio	Minimo	Massimo
1	0,61	0,43	0,61	5,65	3,98	5,65
2	0,46	0,39	0,46	4,25	3,60	4,25
3	0,52	0,43	0,52	4,80	4,00	4,80
4	0,74	0,74	0,81	6,78	6,78	7,45
5	0,56	0,45	0,67	5,15	4,11	6,18
6	0,45	0,33	0,56	4,07	3,02	5,12
7	1,59	1,08	1,59	14,67	9,95	14,67
8	1,02	0,85	1,19	9,39	7,80	10,98
9	1,47	0,89	1,47	13,55	8,21	13,55
10	0,82	0,82	1,70	7,55	7,55	15,67
11	1,47	0,97	1,47	13,55	8,90	13,55
12	0,86	0,51	0,86	7,89	4,68	7,89
13	1,22	0,92	1,22	11,26	8,45	11,26
14	1,44	0,96	1,44	13,21	8,85	13,21
15	0,86	0,72	0,86	7,90	6,66	7,90
16	1,59	1,08	1,59	14,63	9,90	14,63
17	1,12	0,98	1,12	10,32	9,00	10,32
18	0,99	0,74	0,99	9,10	6,80	9,10
19	1,26	0,87	1,26	11,58	8,02	11,58
20	0,89	0,32	0,89	8,20	2,93	8,20
21	0,88	0,43	0,88	8,10	4,00	8,10
22	3,25	3,25	9,84	29,93	29,93	90,55
23	2,67	2,67	4,33	24,60	24,60	39,80
24	2,45	2,45	7,04	22,55	22,55	64,77
25	1,92	1,49	2,34	17,64	13,72	21,55
26	1,92	1,49	2,34	17,60	13,70	21,50
27	4,23	4,23	10,76	38,90	38,90	98,96
28	1,98	1,47	1,98	18,20	13,51	18,20
29	3,48	3,48	6,58	32,00	32,00	60,50
30	1,29	0,74	1,83	11,82	6,80	16,83

Gettito della TARI a regime nell'anno n (Somma T_n)

$$\text{Tariffa (T}_n\text{)} = (\text{CG} + \text{CC})_{n-1} + \text{CK}_n = \text{Somma TF}_n + \text{Somma TV}_n = \mathbf{\text{€ 293.625,16}}$$

Gettito della quota fissa della TARI a regime nell'anno n (Somma TF_n)

$$\text{Quota fissa Tariffa (TF}_n\text{)} = \text{CSL}_{n-1} + \text{CARC}_{n-1} + \text{CGG}_{n-1} + \text{CCD}_{n-1} + \text{AC}_{n-1} + \text{CK}_n = \mathbf{\text{€ 146.773,74}}$$

Gettito della quota variabile della TARI a regime nell'anno n (Somma TV_n)

$$\text{Quota variabile Tariffa (TV}_n\text{)} = \text{CRT}_{n-1} + \text{CTS}_{n-1} + \text{CRD}_{n-1} + \text{CTR}_{n-1} = \mathbf{\text{€ 146.851,43}}$$

6. PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

Comune di Apecchio - Parametri

Ripartizione costo complessivo del servizio come da dpr 158/99	49,99% costi fissi	50,01% costi variabili
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Ripartizione Costi Fissi	75,58%	24,42%
Ripartizione Costi Variabili	66,75%	33,25%
Ripartizione Costi Variabili determinati sulla base del coeff. Kd	63,90%	36,10%

TARI UTENZE DOMESTICHE		
Componenti	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/anno)
1	0,65943	49,68176
2	0,72077	89,42717
3	0,78212	101,84761
4	0,84346	129,17257
5	0,89713	144,07710
6	0,94314	168,91798

TARI UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria prevista dal DPR 158/99	Tipologia attività	quota fissa	quota variabile	Tot TARI
		(€/mq/anno)		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,567392	0,777291	1,344684
2	Cinematografi e teatri	0,427870	0,584688	1,012558
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,483679	0,660354	1,144032
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,688312	0,932749	1,621062
5	Stabilimenti balneari	0,520885	0,708504	1,229389
6	Esposizioni, autosaloni	0,418568	0,559925	0,978493
7	Alberghi con ristorante	1,478941	2,018206	3,497147
8	Alberghi senza ristorante	0,948755	1,291817	2,240571
9	Case di cura e riposo	1,367323	1,864123	3,231446
10	Ospedali	0,762724	1,038681	1,801405
11	Uffici, agenzie studi Professionali	1,367323	1,864123	3,231446
12	Banche ed istituti di credito	0,799930	1,085456	1,885387
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	1,134785	1,549079	2,683864
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,339418	1,817348	3,156766
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,799930	1,086832	1,886762
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,478941	2,012703	3,491644
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,041770	1,419760	2,461530
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,920850	1,251920	2,172770
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,171991	1,593103	2,765094
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,827835	1,128104	1,955939
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,818533	1,114347	1,932880
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,022992	4,117580	7,140572
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,483505	3,384312	5,867817
24	Bar, caffè, pasticceria	2,278871	3,102286	5,381157
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,785891	2,426799	4,212690
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,785891	2,421297	4,207187
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,934541	5,351616	9,286156
28	Ipermercati di generi misti	1,841700	2,503841	4,345541
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,236927	4,402357	7,639285
30	Discoteche, night club	1,199895	1,626121	2,826016

7. CONFRONTO PTF ANNO 2014-2013

TRIBUTO TARES 2013
283.785,83 €

PIANO FINANZIARIO TARI 2014
€ 293.625,16

Si riporta per completezza anche il PIANO FINANZIARIO TARI 2014 utilizzato per la determinazione delle tariffe (comprensivo delle riduzioni regolamento TARI, pari a € € 28.368,86) € 321.994,02 (incluso 10% IVA).

Allegato 1

RIFIUTI CONFERIBILI NEL CENTRO DI RACCOLTA (DM 8-4-2008 e s.m.i.)		NOTA	CODICE CER (in grassetto) (codici da utilizzare). L'uso di altri codici deve essere autorizzato dalla Divisione Ambiente
X	abiti e prodotti tessili		20 01 10, 20 01 11
X	batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 05*	provenienti da utenze domestiche	20 01 33* (batterie auto)
X	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*		20 01 34 (pile)
X	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche	16 02 16
X	contenitori TFO		15 01 10* , 15 01 11*
X	farmaci		20 01 31* , 20 01 32
X	razione organica umida		20 01 08, 20 03 02
X	imballaggi in carta e cartone		15 01 01
X	imballaggi in metallo		15 01 04
X	imballaggi in plastica		15 01 02
X	imballaggi in vetro		15 01 07
X	ingombranti		20 03 07
X	oli e grassi commestibili		20 01 25
X	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti		20 01 26*
X	pneumatici fuori uso	solo se conferiti da utenze domestiche	15 01 03
X	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche		20 01 23* (frigo, clima) 20 01 35* (tv, monitor) 20 01 36 (altri elettrodomestici)
X	rifiuti di carta e carbone		20 01 01
X	rifiuti legnosi		20 01 37* , 20 01 38
X	rifiuti metallici		20 01 40
X	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01* , 17 09 02* e 17 09 03*	solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	17 09 04
X	sforzi e cotature		20 02 01
X	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		20 01 21*
X	vernici, inchiostri, adesivi e resine		20 01 27* , 20 01 28